



CITTA' DI RAGUSA

Proposta di Deliberazione del Consiglio n° 35 del 09/09/2020

Settore: Settore 09 Risorse Tributarie

Ufficio proponente: Settore 09 Risorse Tributarie

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2020 E RIDUZIONI TARI DA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PER L'ANNO 2020

I sottoscritti Dr. Francesco Scrofani, dirigente del Settore IX “Risorse Tributarie” e dott.ssa Tiziana Firrincieli, sottopongono al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione predisposta su iniziativa dell’Amministrazione Comunale, attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi nemmeno potenziale né in ipotesi che comportano l’obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del Dpr 62/2013.

PREMESSO CHE:

1. con la legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali;
2. l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 ha disposto l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.
3. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 9 dicembre 2019 è stato modificato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) per gli aspetti di competenza della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

RICHIAMATA

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 14 marzo 2019 con cui sono stati approvati il piano economico finanziario e tariffe della TARI per l'anno 2019;
- la delibera di Giunta Municipale n. 687 del 10/12/2019 con cui era stato dato atto della validità delle tariffe della TARI 2019 anche per il 2020;

VISTO l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale “*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”.

RICHIAMATO il comma 683 della Legge 147/2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che questo Ente deve procedere, entro il 31 dicembre 2020, alla predisposizione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 sulla base delle nuove direttive previste dall'ARERA con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 Ottobre 2019 “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*” che modifica sostanzialmente il metodo di individuazione, valutazione e definizione della tipologia dei costi da inserire nel Piano Finanziario della TARI;

VISTO l'art. 107 comma 2 del Decreto-legge del 17/03/2020 n. 18 come modificato dall'art. 106 comma 3 bis inserito nel corso della conversione in legge del DL 34/2020 che ha previsto un ulteriore slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 del TUEL al 30 settembre 2020;

TENUTO CONTO che a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 138 del Dl 34/2020 delle scadenze speciali già previste con riferimento alla TARI (30 aprile, comma 683-bis della legge 147/2013) e all'IMU (30 giugno, comma 779 della legge 160/2019), i termini per la deliberazione dei relativi regolamenti e misure del prelievo già uniformati al 31 luglio sono allo stato attuale ulteriormente prorogati al 30 settembre, ovvero entro il nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione: “*Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*”;

DATO ATTO che il Comune di Ragusa ha già avviato l'iter necessario per adempiere alle prescrizioni obbligatorie di cui alla predetta direttiva al fine di addivenire all'approvazione del piano economico finanziario sulla base del Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018-2021);

CONSIDERATO che è intendimento di questo Ente avvalersi della facoltà prevista dal comma 5 dell'art. 107 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 come modificato dal decreto legge n. 104 del 14/8/2020 in base al quale “*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31* L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale Pagina 3/8

dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021" atteso che la tempistica di approvazione del PEF TARI 2020 sulla base delle nuove regole ARERA, seppur tempestivamente avviata, non potrà concludersi entro i ristretti termini di approvazione del bilancio di previsione (settembre 2020);

CONSIDERATO che è intendimento di questo Ente dare attuazione alle misure di tutela prevista dalla deliberazione ARERA n. 158 del 5/5/2020 per le attività economiche (utenze non domestiche) in conseguenza dell'emergenza COVID -19 tramite il riconoscimento di agevolazioni TARI mediante la non applicazione, per il solo anno 2020, della quota variabile per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020:

- a) per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19 (art. 1 della deliberazione n. 158 del 5/5/2020 c.d. agevolazioni obbligatorie);
- b) per le utenze non domestiche non soggette a sospensione per emergenza COVID-19 (art. 2 della deliberazione n. 158 del 5/5/2020 c.d. agevolazioni facoltative) a seguito presentazione apposita istanza documentata attestante la sospensione temporanea su base volontaria;

RITENUTO che le predette riduzioni della TARI, con effetto per il solo anno 2020, sono dettate dal perdurare dell'attuale situazione di crisi economica e sociale determinata dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e che giustifica, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione, di intervenire a sostegno sia dei soggetti esercenti attività economiche e sia dei privati cittadini;

CONSIDERATO che è, altresì, intendimento di questo Ente disporre, per il solo anno 2020, l'esenzione della TARI dovuta dal soggetto gestore del Porto Turistico di Marina di Ragusa in quanto porto hub individuato come strategico dal Piano per la portualità turistica della Regione approvato nel 2006, ai sensi della lett. c) del comma 6 dell'art. 11 della legge di stabilità regionale n. 9 del 12/5/2020;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Municipale n. 181 del 6/5/2020 erano già state approvate le misure di tutela per le utenze domestiche disagiate (art. 3 della deliberazione n. 158 del 5/5/2020;

RITENUTO che gli oneri finanziari complessivi connessi alle agevolazioni TARI, stimati in € **2.365.853,91** (€ 1.812.174,91 per le agevolazioni di cui agli art. 1 e 2 della deliberazione n. 158 del 5/5/2020, € 400.000,00 per le agevolazioni sociali di cui all'art. 3 della medesima delibera e € 153.679,00 per le esenzioni del Porto Turistico di Marina di Ragusa) possano trovare copertura con le risorse destinate ai Comuni per il sostegno alle minori entrate afferenti ai tributi comunali, previste dalle attuali disposizioni normative sopra richiamate e dagli ulteriori interventi normativi che saranno adottati a livello nazionale e regionale al fine di contrastare l'emergenza da COVID-19 così distinti:

- € 1.812.174,91 (operatori economici/utenze non domestiche) risorse di cui all'art. 11 della legge di stabilità regionale n. 9 del 12/5/2020 “Fondo perequativo degli enti locali”;
- € 153.679,00 (operatore economico/utenze non domestiche) risorse di cui all'art. 11, comma 6 lett. c), della legge di stabilità regionale n. 9 del 12/5/2020 “Fondo perequativo degli enti locali”;
- € 400.000,00 (soggetti privati/utenze domestiche) risorse di cui all'art. 106 del decreto legge n. 34 del 19/5/2020 conv. con mod. dalla legge 17/7/2020, n. 77 “Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali” come da ultimo incrementate dall'art. 39 del decreto legge n. 104 del 14/8/2020;

DATO ATTO che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come da modificato dall'art. 1 della legge del 27/12/2019 n. 160 stabilisce:

COMMA 15. *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#). Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;*

COMMA 15-bis. *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione,*

anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.”;

RITENUTO necessario:

- **approvare** le tariffe della TARI per l'anno 2020;
- approvare le agevolazioni della TARI per l'anno 2020 per le utenze non domestiche sia per le attività soggette a chiusura e sia per quelle non soggette a sospensione alla luce dell'emergenza da COVID-19;

VISTO l'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/1991.

D E L I B E R A

di proporre al Consiglio Comunale la presente proposta di deliberazione;

1. di approvare, ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del D.L. n. 18 del 17/3/2020, come modificato dal decreto legge n. 104 del 14/8/2020, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 14 marzo 2019, anche per l'anno 2020;
2. dare attuazione alle misure di tutela prevista dalla deliberazione ARERA n. 158 del 5/5/2020 per le attività economiche (utenze non domestiche) in conseguenza dell'emergenza COVID -19 tramite il riconoscimento di agevolazioni TARI mediante la non applicazione, per il solo anno 2020, della quota variabile per il periodo dall' 8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020:
 - a) per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19 (art. 1 della deliberazione n. 158 del 5/5/2020 c.d. agevolazioni obbligatorie);
 - b) per le utenze non domestiche non soggette a sospensione per emergenza COVID-19 (art. 2 della deliberazione n. 158 del 5/5/2020 c.d. agevolazioni facoltative) a seguito presentazione apposita istanza documentata attestante la sospensione temporanea su base volontaria;
3. disporre, per il solo anno 2020, l'esenzione della TARI dovuta dal soggetto gestore del Porto Turistico di Marina di Ragusa in quanto porto hub individuato come strategico dal Piano per la portualità turistica della Regione approvato nel 2006 ai sensi della lett. c) del comma 6 dell'art. 11 della legge di stabilità regionale n. 9 del 12/5/2020;

1. di dare mandato al Dirigente del Settore Risorse Tributare di predisporre di dare attuazione alle misure agevolative di cui ai punti precedenti;
2. disporre delle risorse di cui all'art. 11 della legge di stabilità regionale n. 9 del 12/5/2020 "Fondo perequativo degli enti locali";
3. disporre delle risorse di cui all'art. 106 del decreto legge n. 34 del 19/5/2020 conv. con mod. dalla legge 17/7/2020, n. 77 "Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali" come da ultimo incrementate dall'art. 39 del decreto legge n. 104 del 14/8/2020;
4. dare atto che gli oneri finanziari complessivi connessi alle agevolazioni TARI, stimati in **€ 2.365.853,91** (€ 1.812.174,91 per le agevolazioni di cui agli art. 1 e 2 della deliberazione n. 158 del 5/5/2020, € 400.000,00 per le agevolazioni sociali di cui all'art. 3 della medesima delibera e € 153.679,00 per le esenzioni del Porto Turistico di Marina di Ragusa) possano trovare copertura con le risorse destinate ai Comuni per il sostegno alle minori entrate afferenti ai tributi comunali, previste dalle attuali disposizioni normative sopra richiamate e dagli ulteriori interventi normativi che saranno adottati a livello nazionale e regionale al fine di contrastare l'emergenza da COVID-19 così distinti:
 - € 1.812.174,91 (operatori economici/utenze non domestiche) risorse di cui all'art. 11 della legge di stabilità regionale n. 9 del 12/5/2020 "Fondo perequativo degli enti locali";
 - € 153.679,00 (operatore economico/utenze non domestiche) risorse di cui all'art. 11, comma 6 lett. c), della legge di stabilità regionale n. 9 del 12/5/2020 "Fondo perequativo degli enti locali";
 - € 400.000,00 (soggetti privati/utenze domestiche) risorse di cui all'art. 106 del decreto legge n. 34 del 19/5/2020 conv. con mod. dalla legge 17/7/2020, n. 77 "Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali" come da ultimo incrementate dall'art. 39 del decreto legge n. 104 del 14/8/2020;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
6. **di dare atto che lo Stato Italiano ha già provveduto agli obblighi di notificazione e trasparenza del «regime di aiuti» contenuto nel DL 34/2020, offrendo una copertura normativa a favore degli Enti territoriali che intendono adottare aiuti specifici a favore degli operatori economici in crisi. Il dipartimento per le Politiche Europee presso la presidenza del Consiglio dei ministri ha già adempiuto in data 20 maggio 2020 all'obbligo di preventiva notificazione alla Commissione europea del quadro di**

aiuti introdotto con il DI 34/2020. In data 21 maggio 2020, con decisione «State Aid SA.57021» la Commissione europea ha riconosciuto la compatibilità del regime quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel DI 34/2020. Questo regime quadro è stato registrato in data 8 giugno 2020 dal citato dipartimento nel Rna con «codice di aiuti Rna – Car» n.13008 quale «regime di aiuti» ai sensi dell'articolo 8 del Dm 115/2017.

7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 2 della l.r. immediatamente eseguibile, considerando l'approssimarsi della scadenza del 30 settembre come data ultima per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020.

Il Responsabile del Procedimento

Firrincieli Tiziana

Dirigente

Dott. Francesco Scrofani